

ISTITUTO COMPRENSIVO - "V.ALFIERI"-LAURENZANA  
Prot. 0007708 del 14/12/2019  
07-03 (Entrata)



*Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico



## *Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far



## *Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

VISTO il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

### DECRETA

#### Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 23 dicembre 2019, ovvero al 28 febbraio 2020, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.
2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine del 23 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di



## *Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

### Articolo 2

#### *(Accertamento dei requisiti pensionistici)*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.
2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2020. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

### Articolo 3

#### *(Adempimenti finali)*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.



*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO  
*Lorenzo Fioramonti*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Fioramonti', written in a cursive style.

Firmato  
digitalmente  
da  
FIORAMONTI  
LORENZO  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza**

AREA V - U.O.8  
PENSIONI E RISCATTI  
CAVALLO

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  
della provincia di Potenza

e, p.c.

Alla Dirigente  
Ufficio I - USR Basilicata  
[drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it)

All'INPS  
Direzione Provinciale di Potenza  
[direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it)

**OGGETTO: D.M. 1124 del 06/12/2019 - Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza dall'01/09/2020.**

Si comunica alle SS.LL. che è stata pubblicata la circolare operativa prot. AOODGPER 50487 dell'11 dicembre 2019, relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019, in attuazione del Decreto Ministeriale 1124 del 6 dicembre 2019 (vd. allegati).

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l'eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al **30 dicembre 2019**.

Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il **28 febbraio 2020**.

Si ricorda che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le "istanze online" POLIS.

Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione da trasmettere direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Pag. 1 a 5

PEC: [usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it) / PEO: [usp.pz@istruzione.it](mailto:usp.pz@istruzione.it) / sito Internet: [www.istruzioneepotenza.it](http://www.istruzioneepotenza.it)

✉ Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza ☎ Telefono: 0971/306311

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m\_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Si coglie l'occasione per ricordare che i requisiti necessari per l'accesso al collocamento a riposo a decorrere dall'01 settembre 2020 sono:

**Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi -**  
**Art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011**

- A domanda per chi compie i 67 anni tra il 01 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020;
- d'Ufficio per chi compie i 67 anni di età entro il 31/08/2020.

Si fa presente che tra i provvedimenti di cessazione dal servizio per limiti di età che le SS.LL. dovranno emettere entro il **28 febbraio 2020** per il personale della scuola che compie anni 67 entro il 31 agosto 2020, con un'anzianità contributiva di almeno anni 20, rientrano anche quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Tale normativa prevede il collocamento a riposo d'ufficio, per limiti di età, al compimento dei 65 anni entro il 31/08/2020, con un requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedere sempre entro il 31 agosto 2020, senza operare alcun arrotondamento.

I decreti di collocamento a riposo d'Ufficio dovranno essere trasmessi entro il **28 febbraio 2020** tramite PEC, a questo Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza [usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it) e alla sede INPS di Potenza [direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it).

Si ricorda, altresì, che il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il personale che, pur avendo compiuto i 67 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2019, deve raggiungere il minimo contributivo di 20 anni. In tal caso, il trattenimento in servizio non potrà protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27/12/2017 n. 205, ovvero per

Pag. 2 a 5

PEC: [usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it) / PEO: [usp.pz@istruzione.it](mailto:usp.pz@istruzione.it) / sito Internet: [www.istruzioneepotenza.it](http://www.istruzioneepotenza.it)

✉ Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza ☎ Telefono: 0971/306311

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m\_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza**

raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate in forma cartacea entro il termine del **30 dicembre 2019**.

**Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011**

- A domanda per le donne con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2020;
- A domanda per gli uomini con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2020.

**Pensione anticipata quota cento art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26**

- A domanda per chi compie i 62 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2020.

**Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)**

Per le sole donne è possibile il pensionamento con l'opzione per il sistema contributivo.

- Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2020 a condizione che il requisito di età (58 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2018 e che venga esercitata l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

E' importante sottolineare che, come nello scorso anno scolastico, l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte della sede INPS Potenza sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo del personale scolastico, riportati sulla piattaforma dell'INPS Nuova Passweb. Pertanto, le SS.LL. dovranno aggiornare ed integrare la posizione assicurativa direttamente sulla piattaforma Nuova Passweb, sulla base delle indicazioni fornite durante il Corso di formazione svoltosi nelle date 28-29-30 novembre 2017 e già utilizzate per le cessazioni dall'01/09/2018 e dall'01/09/2019. Si precisa che, a partire dal 01 giugno 2019, il modello "RA011" (richiesta di abilitazione ai





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza**

servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Passweb-Posizione Assicurativa), rinvenibile al seguente link:

<https://www.inps.it/nuovoportaleINPS/image.aspx?iIDModulo=769&tipomodulo=2>

con in allegato le copie dei documenti richiesti, deve essere inviato, tramite PEC, alla sede INPS Provinciale di Potenza all'indirizzo [direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it)

Pertanto, per il personale docente, educativo ed ATA che presenta domanda di collocamento a riposo per pensione anticipata o collocato per raggiunti limiti di età, le segreterie dovranno inizialmente entrare nel sistema INPS " NUOVA PASSWEB" nell'apposita area riservata per l'interrogazione per la ricerca dell'iscritto. Quindi, si consiglia di visualizzare il prospetto sintetico PA - relativo ai dati per estratto conto - che permetterà alla fine del *download* di avere, in formato pdf, il prospetto sintetico dei periodi di rapporto di lavoro dell'iscritto oggetto della verifica.

A questo punto si dovranno confrontare i dati presenti nel sistema informativo INPS con i dati del curriculum dell'iscritto, riferiti ai periodi di servizio di ruolo e di pre-ruolo maturati e riconosciuti in un provvedimento di computo-riscatto o di ricongiunzione. Ai suddetti periodi riconosciuti da un provvedimento emesso dallo scrivente Ufficio o dall'Inps, se richiesto dopo il 01/09/2000, la scuola dovrà aggiungere anche quelli utili *ex-se*, ossia quei periodi precedenti al ruolo per i quali la scuola ha versato i contributi in contro entrata tesoro (solitamente tutti i servizi svolti dopo l'01/01/1988 e quelli riferiti ad incarichi sono in conto entrata tesoro).

La scuola può prendere conoscenza della presenza di una pratica di computo-riscatto o di ricongiunzione interrogando lo stato matricolare del docente/personale ATA. Infatti, nello stato matricolare, alla fine della parte riferita alla progressione economica della carriera, è riportato un prospetto riassuntivo dei provvedimenti emessi dall'amministrazione, che può servire come input per cercare nel fascicolo personale il provvedimento o, nel caso che non vi sia copia, per richiederlo all'interessato, considerato che tutti i provvedimenti emessi ad oggi dall'Amministrazione sono stati notificati.

Nel caso in cui tale provvedimento non possa essere recuperato, lo stesso potrà essere richiesto direttamente allo scrivente Ufficio tramite email da inviare al funzionario responsabile dell'Ufficio Pensioni [maurizio.cavallo.pz@istruzione.it](mailto:maurizio.cavallo.pz@istruzione.it)

E' il caso di rammentare che è necessario richiedere al docente/personale ATA, oggetto dell'aggiornamento in nuova passweb, se ha provvedimenti di riconoscimento dei periodi precedenti al ruolo emessi direttamente dall'INPS, considerato che dopo l'01/09/2000 le pratiche venivano inoltrate direttamente al su citato ente previdenziale.

Pag. 4 a 5

PEC: [usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it) / PEO: [usp.pz@istruzione.it](mailto:usp.pz@istruzione.it) / sito Internet: [www.istruzioneepotenza.it](http://www.istruzioneepotenza.it)

✉ Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza ☎ Telefono: 0971/306311

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m\_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza**

Si precisa che le SS.LL., nel momento in cui verrà reso noto l'elenco di coloro che saranno collocati a riposo dal 01 settembre 2019, avendo maturato i requisiti di cui sopra, NON dovranno convalidare la cessazione al SIDI in quanto sarà onere di quest'Ufficio.


Per ogni altra utile informazione si rimanda alla circolare MIUR citata in premessa e qui allegata o sarà possibile contattare il funzionario responsabile dell'Ufficio Pensioni Maurizio Cavallo [maurizio.cavallo.pz@istruzione.it](mailto:maurizio.cavallo.pz@istruzione.it), tel. 0971-306321.

Distinti saluti.

**LA DIRIGENTE**

*Debora Infante*

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da  
INFANTE DEBORA  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA